

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI CONSULENZA PER
L'APPLICAZIONE DEL d.Lgs.n.118/2011 E PER LA REDAZIONE
DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELL'IRCAC
CIG: ZAB2C2BFDE**

TRA

**L'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione, in seguito
definito IRCAC, in persona del suo rappresentante legale pro
tempore Avv. Adolfo Landi**

da una parte

e

**La Società "Centro Studi Enti Locali" con sede legale in San
Miniato (PI), via della Costituente, 15, partita IVA 02998820233
in persona del Dott. Nicola Tonveronachi, nato a Poppi (AR) il
15/02/1970, nella qualità di rappresentante legale**

dall'altra

PREMESSO

- Che l'IRCAC ha inviato una richiesta di manifestazione di interesse a n.3 società operanti nel settore, finalizzata all'affidamento dell'incarico di:
 - Assistenza all'Istituto nell'adozione della contabilità finanziaria al Fondo Unificato a Gestione Separata – Organismo Strumentale della Regione Sicilia – nell'applicazione degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n.118/2011 e nella redazione della relativa modulistica;
 - Redazione del Regolamento di Contabilità;

da espletarsi mediante affidamento diretto, a seguito di confronto tra le offerte presentate dalle società interessate, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i. (affidamenti diretti entro la soglia di euro 40.000), da attribuirsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'IRCAC, in base al prezzo e ai servizi effettivamente offerti;

- Che tutte e tre le società hanno manifestato interesse a proporre offerta;
- Che a seguito della lettera di invito a proporre offerta, da riscontrarsi entro le ore 12,00 del 3/2/2020, solo due società hanno presentato offerta;
- Che l'offerta inviata dalla Società "Centro Studi Enti Locali" è stata ritenuta economicamente più conveniente rispetto a quella presentata dall'altra società interessata;
- Che l'IRCAC, con delibera presidenziale d'urgenza n.1947 del 19/2/2020, ha aggiudicato, in via definitiva, alla Società "Centro Studi Enti Locali" con sede in San Miniato (PI), l'incarico di assistere l'Istituto per mesi 12, nell'adozione della contabilità finanziaria al Fondo Unificato a Gestione Separata – Organismo Strumentale della Regione Sicilia – nell'applicazione degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n.118/2011 e nella redazione della relativa modulistica nonché di redigere il Regolamento di Contabilità;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto del Contratto

1.1 Con il presente Contratto l'IRCAC affida alla Società "Centro Studi Enti Locali" che accetta, l'incarico di fornire allo stesso i seguenti servizi:

- Assistenza nell'adozione della contabilità finanziaria al Fondo Unificato a Gestione Separata – Organismo Strumentale della Regione Sicilia – nell'applicazione degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n.118/2011 e nella redazione della relativa modulistica;
- Redazione del Regolamento di Contabilità.

1.2 I servizi di cui sopra dovranno essere forniti per la durata di dodici mesi, decorrenti dalla data del presente Contratto, con le modalità e i mezzi così come descritti nell'offerta inviata dalla Società con nota pec del 3 febbraio u.s. e incamerata al protocollo IRCAC al n.678/20, allegata al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Corrispettivo e termini di pagamento

2.1 Per i servizi di cui sopra l'IRCAC riconosce alla Società "Centro Studi Enti Locali" l'importo complessivo di € 26.800,00 (Ventiseimilaottocento/00) esclusa IVA.

2.2 Il pagamento del suddetto importo avverrà in 4 rate trimestrali posticipate, previa presentazione di fattura e verifica della regolarità contributiva (DURC).

2.3 Il corrispettivo è onnicomprensivo e include, tra gli altri, il compenso per tutte le attività necessarie e opportune per la fornitura dei servizi oggetto del Contratto, ivi compresi quelli relativi a dipendenti o collaboratori della Società, dalla stessa eventualmente impiegati, i contributi previdenziali e assistenziali, i costi di eventuali materiali, i tributi di qualsiasi natura ad eccezione dell'IVA. Ogni ulteriore costo inerente alla fornitura dei servizi oggetto del presente Contratto e non espressamente indicato nello stesso, sarà a carico esclusivo della Società.

2.4 La Società "Centro Studi Enti Locali" assume espressamente l'obbligo di rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della legge n.136/2010.

3. Obblighi di riservatezza

3.1 Fatti salvi gli obblighi di legge, la Società si impegna a mantenere strettamente riservato e confidenziale, a non divulgare a terzi e a non utilizzare, se non per quanto strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto, qualsiasi dato o informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione o in funzione della negoziazione, sottoscrizione o esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto. In particolare, la Società riconosce che ogni diritto,

direttamente o indirettamente connesso all'utilizzazione di tali informazioni, spetta in via esclusiva, all'IRCAC.

3.2 Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola, resteranno in vigore per tutta la durata del rapporto.

3.3 In caso di cessazione del presente Contratto, per qualsiasi ragione intervenuta, la Società si impegna a restituire all'IRCAC, a semplice richiesta dello stesso, tutto il materiale, in forma cartacea o digitale, di pertinenza dell'IRCAC, di cui sia venuto in possesso nell'esecuzione dell'incarico, con l'impegno di non conservarne copia.

3.4 La Società, ai sensi dell'art. 1381 c.c., garantirà il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra, da parte di tutti i soggetti che verranno a conoscenza delle informazioni riservate nell'esecuzione del Contratto (ivi inclusi i propri dipendenti, collaboratori o terzi operanti per conto della Società a qualsiasi titolo).

4. Cessione del Contratto

4.1 La Società non potrà cedere, né in tutto né in parte, il Contratto o gli obblighi derivanti dallo stesso a soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'IRCAC.

4.2 In caso di violazione, anche parziale, degli obblighi di cui sopra, il Contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 c.c. In questo caso, la risoluzione si verifica quando la parte

interessata dichiarare all'altra, per iscritto, di valersi della presente clausola.

5. Disposizioni finali e Foro Competente

5.1 Il presente Contratto ha la durata di mesi dodici a decorrere dalla data di apposizione delle firme digitali apposte sullo stesso, non può essere tacitamente rinnovata o prorogata e potrà essere modificata o risolta in caso di emanazione di disposizioni normative inerenti allo stato giuridico dell'IRCAC.

5.2 Qualunque controversia relativa e/o connessa al presente Contratto, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Letto, approvato e sottoscritto mediante firma digitale

Per l'IRCAC

IL PRESIDENTE F.F.
(Avv. Adolfo Landi)

Per la Società "Centro Studi Enti Locali"

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Nicola Tonveronachi)